



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

COMPENSAZIONI DI CREDITI PER IMPOSTE DIRETTE, IRAP E SOSTITUTIVE – NOVITA'

Con l'inizio dell'anno 2020, scattano le nuove regole in materia di compensazione dei crediti per imposte dirette, Irap e sostitutive, con la conseguenza che pur a fronte di crediti legittimi, i contribuenti potranno utilizzare "in compensazione orizzontale" (dal 1° gennaio) soltanto l'importo fino a 5 mila euro.

I non titolari di partita Iva, inoltre, dovranno preoccuparsi, nel caso vogliano compensare crediti spettanti, di accendere un rapporto di conto corrente con un istituto di credito, giacché le deleghe modello "F24" dovranno essere presentate tramite i servizi web dell'Agenzia delle Entrate o tramite l'intermediario abilitato (commercialista).

Queste le conseguenze delle disposizioni restrittive contenute nel D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2019 n. 301, che ha rivisto le modalità di compensazione dei crediti nel modello di delega "F24", con l'introduzione dell'obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione per le compensazioni riferibili ai crediti per imposte dirette e Irap, in aggiunta ad un obbligo generalizzato di utilizzo dei canali telematici anche per i non titolari di partita Iva.

Come misura più invasiva si segnala, infatti, che dal 1° gennaio scorso è scattata, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, il blocco delle compensazioni, come previsto dall'articolo 3 del provvedimento in commento, che si traduce nell'impossibilità di utilizzare, in compensazione e a partire dai primi giorni del 2020, il credito Iva annuale e/o trimestrale nonché i crediti Irpef, Ires e Irap e i crediti relativi alle imposte sostitutive, per importi superiori a 5 mila euro, in assenza di una preventiva presentazione delle istanze e/o dichiarazioni (dei redditi) annuali da cui emergono i detti crediti.

In pratica, per poter utilizzare in compensazione, nella delega modello "F24", i crediti relativi alle imposte dirette e alle imposte sostitutive e Irap, per un ammontare eccedente i 5 mila euro, il contribuente deve attendere la presentazione preventiva, "ma non immediata", per effetto dei tempi necessari alla produzione e approvazione stessa dei modelli e delle procedure di controllo (non prima del mese di maggio per quelle riferibili ai redditi, ma si teme una dilazione ancora più lunga), della dichiarazione dei redditi (o delle istanze di rimborso) dove i crediti

emergono e, dal decimo giorno successivo, presentare la detta delega tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Quindi, sulla base delle nuove disposizioni, i crediti da imposizione diretta, in particolare, indicati (Irpef, Ires, Irap e sostitutive del 2019) potranno essere utilizzati, se eccedenti (e per la sola eccedenza) di 5 mila euro, soltanto dopo la presentazione della relativa dichiarazione.

Esempio

Se il credito vantato del 2019 è indicato nella dichiarazione REDDITI 2020, presentata il 30 settembre prossimo, il credito potrà essere utilizzato, sebbene legittimamente maturato, soltanto a partire dal 10 ottobre successivo, con inevitabile differimento di utilizzo e drenaggio di liquidità in capo ai contribuenti.

La nuova regola, però, si ritiene non applicabile ai crediti emergenti dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (ex modello 770), sebbene si resti in attesa di necessarie conferme, anche in sede interpretativa.

Infine, non a breve ma a partire dal mese di marzo 2020, troveranno applicazione le disposizioni sanzionatorie riferibili alla mancata esecuzione dei pagamenti per le deleghe “F24” contenenti compensazioni ritenute “a rischio” dai controlli dell’Agenzia delle entrate.

Al sensi del comma 49-ter, dell’articolo 37 del D.L. 223/2006, infatti, l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei versamenti con le deleghe “F24” e, il nuovo comma 49-quater del medesimo articolo 37, dispone che se, in seguito all’attività di controllo, i crediti indicati nella delega risultano inutilizzabili, posta la comunicazione al contribuente entro 30 giorni della mancata esecuzione del versamento, si rende applicabile la sanzione, di cui al comma 2-ter, dell’art. 15 del D.lgs. 471/1997, pari a 1.000 euro per ogni delega non evasa (a prescindere dall’entità dei crediti e debiti in essa contenuti), senza applicazione del cumulo giuridico.

Il contribuente potrà, comunque, fornire chiarimenti all’Agenzia delle entrate mentre l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo della sanzione, non verrà eseguita, se il contribuente effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Viene esteso ai contribuenti “non titolari di partita Iva” (quindi i classici “privati”, come i soci di società) l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per la presentazione delle deleghe modello “F24” contenenti “compensazioni orizzontali”, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 241/1997 “di qualsiasi importo” o “a saldo zero”.

I modelli di delega “F24” contenenti, quindi, compensazioni devono essere presentati, sia da parte dei contribuenti dotati di partita Iva che di quelli non dotati di partita Iva, mediante i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 intermediari”, messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate con la necessità che risulta “obbligatorio”:

- essere in possesso di un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste Italiane S.p.a. sul quale addebitare le somme dovute;
- essere in possesso del pin code di abilitazione o avvalersi di intermediari abilitati (commercialisti).

Infine, per i casi particolari di accollo del debito d'imposta di altro soggetto, di cui al comma 2, dell'articolo 8 della legge 212/2000, è stato disposto che l'accollante deve eseguire il pagamento senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti; i versamenti eseguiti in frode alle disposizioni introdotte si devono considerare come non eseguiti e agli atti di recupero sono applicate determinate sanzioni, distinte per soggetto (accollante e accollato).

Le sanzioni in capo all'accollante, pertanto, sono state determinate nella misura del 30% del credito utilizzato e, se il credito compensato risulta inesistente, le sanzioni, di cui all'articolo 13 del D.lgs. 471/1997, sono quantificate nella misura variabile dal 100% al 200% del credito utilizzato, restando entrambi i soggetti coobbligati in solido, sia per l'imposta che per gli interessi.

L'attuazione effettiva del divieto dovrebbe essere adottata con specifico provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate ma, in assenza, si ritiene che la stessa sia immediatamente in vigore.

Le compensazioni dei crediti dal 1° gennaio 2020	
Accollo fiscale	Divieto di utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante
Cessazione partita Iva	Divieto di compensazione in caso di cessazione della partita Iva
VIES	Divieto di compensazione in caso di esclusione dalla banca dati VIES
Crediti per imposte dirette, Irap e sostitutive	<u>Fino a 5.000 euro</u> : compensazione dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito (credito 2019, utilizzo a partire dall'1/01/2020)
	<u>Oltre i 5.000 euro</u> : compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, fatto il caso di applicazione del regime di esonero nell'apposizione per regime premiale ISA
Non titolari di partita Iva	Obbligo di eseguire il pagamento delle deleghe F24 con gli strumenti telematici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando un conto corrente acceso presso banca convenzionata e/o Poste Italiane S.p.a.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani